

MISURA 124: COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE**ATTUAZIONE TRAMITE PIF AGROALIMENTARE E PIF FORESTALE****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Anche nel settore agricolo, agroalimentare e forestale le aziende avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di organizzazione interna e nell'ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva. La realizzazione di progetti di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca e Università, può rappresentare lo strumento per promuovere l'innovazione lungo le filiere, anche assicurando positive esternalità ambientali a seguito dell'introduzione di strategie innovative ed ecocompatibili a livello di imprese agricole.

La misura interessa, in generale, il settore agricolo, agroalimentare e forestale e viene attivata sia in forma di Progetto Individuale che nell'ambito di Progetti Integrati.

L'azione intende promuovere la cooperazione tra produttori primari, l'industria di trasformazione e il mondo della ricerca per la realizzazione di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.

1.2 - Obiettivi

- a. Rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della ricerca
- b. Promuovere l'innovazione tecnologica

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'applicazione della misura è prevista sull'intero territorio regionale.

1.4 - Ambito operativo

I progetti potranno riguardare i seguenti settori produttivi: Grandi colture, Lattiero-caseario, Carne, Vitivinicolo-oleicolo, del Florovivaismo, Forestazione.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

2.1.1 Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, convenzionati con Enti di ricerca pubblici e/o privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità, e costituiti da:

- imprese di produttori primari (e/o loro associazioni) e imprese dell'industria di trasformazione.

2.1.2 Società consortili a capitale misto pubblico-privato senza fini di lucro e associazioni temporanee (già costituite o meno) formate da:

- imprese di produttori primari (e/o loro associazioni), imprese dell'industria di trasformazione e Enti ricompresi fra Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA, Enti pubblici territoriali ed Enti, anche privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

Ai fini della costituzione dell'associazione temporanea, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto coordinatore, il quale

presenterà la domanda-relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti coordinati e assumerà la funzione di coordinamento generale.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto coordinatore.

Al soggetto coordinatore spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea od in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I produttori primari e l'industria di trasformazione, coinvolti nella cooperazione per la realizzazione dei progetti devono far parte dell'ATI proponente il PIF. Il soggetto richiedente assume nell'ambito del PIF la posizione di mandante.

L'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), cura la verifica dei criteri di ammissibilità. Le domande giudicate ammissibili sono sottoposte al processo di valutazione per la selezione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

- Progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.
- Progetti di sviluppo precompetitivo.

3.1.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la cooperazione, in termini di investimenti materiali e/o immateriali, con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

- a. materiali e attrezzature tecnico-scientifiche
- b. acquisto di brevetti, software e licenze
- c. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi
- d. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento
- e. spese per la diffusione dei risultati del progetto
- f. spese di personale
- g. materiale di consumo
- h. spese generali

Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovra compensazione, i soggetti partecipanti a più progetti dovranno imputare e rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. I soggetti valutatori provvederanno a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del Progetto, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dalle imprese.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività di ricerca o professionali, o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) 1974/2006.

3.2 - Limiti e condizioni

Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze e spese per garanzie, manutenzioni e similari.

Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.

3.3 – Norme obbligatorie (art.26, punto 2, comma c del Reg. (CE) 1975/2006)

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

Euro 2.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

E' previsto un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% delle spese ammesse, per un importo massimo di contributo pari a euro 200.000,00 per progetto.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

L'importo di spesa ammesso a finanziamento non può essere inferiore ad euro 100.000,00.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 30 mesi dalla data di approvazione della domanda.

4.5. – Acconti

Ai fini della concessione dell'acconto si rimanda a quanto previsto nel documento indirizzi procedurali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Una volta verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte di AVEPA, la Regione del Veneto valuta l'idoneità delle singole proposte progettuali. A tal fine viene costituita una Commissione composta da due esperti esterni indipendenti, dal Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura o un suo delegato di qualifica dirigenziale, con funzione di Presidente da un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso il Settore Primario. Assiste la Commissione un funzionario regionale, di qualifica C o superiore, con funzione di segretario.

La Commissione viene nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Con lo stesso decreto viene approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione. I due valutatori esterni indipendenti vengono individuati, nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

La valutazione dei progetti si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un progetto-tipo.

La valutazione del contenuto dei diversi progetti avviene pertanto per mezzo di uno schema unico, predisposto al fine di rendere comparabile il merito di ciascun elemento caratteristico delle differenti proposte.

Attraverso l'esame di tali elementi, si individuano i progetti che assicurano:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Gli elementi individuati che compongono lo "Schema di Progetto" sono 12, raggruppati nelle seguenti 5 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del progetto; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Trasferimento dell'innovazione; D) Competenze e capacità dei proponenti; E) Congruità del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell'importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del progetto

- o Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- o Obiettivi e benefici (4)
- o Piano di attività e metodologie d'indagine (5)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- o Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- o Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Trasferimento dell'innovazione

- o Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (8)
- o Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)

Sezione D) Competenze e capacità dei proponenti

- o Istituzioni e personale (10)
- o Partner (11)
- o Organizzazione della partnership (12)

Sezione E) Congruità del piano finanziario

- o Risorse e cofinanziamento (13)
- o Analisi costi/benefici (14)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello "Schema di Progetto" (vedi allegato tecnico 1 del bando della Misura 124).

La valutazione dei punti A), B), C) e E) avviene in maniera anonima e viene effettuata dai membri esterni della Commissione. Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

La valutazione del punto D) avviene in una sessione collegiale della Commissione riunita al completo.

A ciascun elemento del progetto verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 6, adottando la seguente corrispondenza tra voto e giudizio verbale:

- 6 - Ottimo
- 5 - Buono
- 4 - Discreto
- 3 - Sufficiente
- 2 - Mediocre
- 1 - Scarso
- 0 - Non valutabile

Il voto è assegnato a ciascuno dei 12 elementi del progetto, sulla base della comprensibilità dei contenuti tecnici, e in base all'adeguatezza di contenuto e forma allo "Schema di Progetto" (vedi allegato tecnico 1 del bando della Misura 124).

In funzione degli obiettivi previsti dal bando e, di conseguenza, della diversa importanza assegnata a ciascuna Sezione, si utilizza per ogni elemento caratteristico un parametro di correzione, che serve a rapportare il valore del voto di ciascun elemento così ponderato al merito complessivo del progetto.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti attribuiti a ciascun elemento, una volta corretti dallo specifico parametro. La "Scheda di valutazione delle proposte progettuali" è riportata nell'allegato tecnico 2 del bando della Misura 124.

Un progetto è considerato **idoneo** se ottiene un punteggio pari almeno a 60 punti totali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Informazioni relative al procedimento

La domanda di aiuto deve essere presentata da parte del rappresentante legale dei soggetti richiedenti, che nel caso di ATI è il rappresentante legale del soggetto mandatario coordinatore, entro i termini stabiliti dal presente bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA.⁴⁰

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006);
3. a) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.1:
 - i. l'elenco dei consorziati/soci
 - ii. lettere d'intenti fra i soggetti che si convenzioneranno
 - iii. dichiarazione di precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nello specifico settore per il quale viene presentata la proposta progettuale da parte degli Enti di ricerca
- b) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.2:
 - i. l'elenco dei consorziati/soci
 - ii. lettere di intenti fra i componenti le associazioni temporanee non ancora costituite,
 - iii. regolamento interno che regola i rapporti tra i vari soggetti partecipanti, impegni e responsabilità per la corretta realizzazione del progetto di cooperazione
 - iv. statuto attestante l'attività di ricerca come scopo principale (non necessario per Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, Azienda Regionale Veneto Agricoltura).

⁴⁰ Sostituzione apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

4. schema di progetto in forma cartacea e su supporto informatico;
5. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 3b i) e ii) (nel caso di ATI non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'ATI

Alla data di approvazione del decreto di ammissibilità dei PIF, AVEPA invia per via informatica alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura elenco e copia dei progetti, al fine di permettere di valutare l'assenza di conflitti di interessi da parte dei commissari designati.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle copie dei progetti, acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei commissari designati, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dandone contestuale comunicazione ad AVEPA.

Entro 10 giorni dalla data di nomina della Commissione, copia dei progetti resi anonimi vengono inviati per via telematica ai due valutatori esterni indipendenti, che hanno 15 giorni di tempo per esprimere il loro giudizio di idoneità.

Una volta ricevuti i giudizi di idoneità dei progetti, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro i 15 giorni successivi, convoca in sessione collegiale la Commissione al completo per la valutazione di idoneità della parte dei progetti relativa alle "Competenze e capacità dei proponenti".

L'esito della valutazione di idoneità o non idoneità dei progetti viene comunicata ad AVEPA da parte della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

6.2 - Rendicontazione

Ai fini della rendicontazione il beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni dal termine del Progetto, la documentazione prevista nel documento di indirizzi procedurali, nonché:

1. relazione finale di sintesi illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto.

La relazione dovrà essere :

- formata da massimo 25.000 caratteri completa di eventuali foto e grafici;
- utile sia ad evidenziare i risultati conseguiti sia a fini divulgativi ;
- riassunta con un *abstract* di massimo 4.000 caratteri e contenente titolo, motivazioni, metodologia di raccolta dati, risultati; redatto in italiano ed in inglese;
- predisposta in forma scritta e digitale;

2. Relazione finale completa, illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto da consegnare assieme alla rendicontazione finanziaria. La relazione sarà:

- utile ad evidenziare i risultati conseguiti;
- caratterizzata dall'indicazione dei riferimenti rispetto alle azioni e sotto-azioni previste dal Progetto; contenente titolo, parole chiave, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, conclusioni e proposte;
- predisposta in forma scritta e digitale.

3. Standard per la rendicontazione

Il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere redatto in base alle voci di spesa indicate nel preventivo del progetto approvato che devono essere tutte adeguatamente documentate.

Per ciascuna categoria di spesa (materiale di consumo, materiali e attrezzature tecnico-scientifiche ecc.) deve essere compilato un elenco in ordine cronologico, recante gli estremi delle fatture e/o ricevute fiscali.

Documenti giustificativi di spesa da presentare a supporto dell'importo rendicontato

- personale a): copia contratto, cedolino paga, ricevuta, ecc.;
- personale b): copia cedolino paga e *time sheet* mensile, a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza riportante: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, codice progetto, mese di riferimento, firma del dipendente;
- materiale di consumo, servizi e consulenze tecniche scientifiche, materiale durevole e spese generali: copia fatture;
- viaggi e trasferte: copia fatture, ricevute e dichiarazione a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza relativa ai rimborsi chilometrici;

A ciascuna spesa deve inoltre essere allegato il documento attestante l'avvenuto pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ricevute, ecc.).

Documenti giustificativi di pagamento da allegare attestanti l'avvenuto pagamento

A seconda della natura della spesa, sono:

- documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. Mod. F24), integrati dall'attestazione dell'importo imputabile al progetto;
- estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento dei bonifici;
- mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Partner di natura pubblica o assimilabile).

•

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate (suddivise per settore coinvolto)	n.
---	----